



Prot. 41 /vf

Como, 24 gennaio 2017

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 2/2017

Quota associativa A.P.I.CO. 2017

Ricordiamo agli iscritti che la quota associativa A.P.I.CO. deve essere versata sia per coloro che vogliono associarsi, che per i soci che vogliono rinnovare l'adesione, **entro il 31.03.2017**.

L'importo della quota è nuovamente rimasto invariato e corrisponde ad €. **30,00** e può essere versata direttamente presso la segreteria in contanti o con assegno, oppure tramite Bonifico su **Banca MONTE PASCHI DI SIENA** su c/c intestato ad A.P.I.CO. **IBAN IT 42 E 01030 10900 0000 0064 9271**.

A seguito del pagamento verrà rilasciata ricevuta fiscale.

Rammentiamo che i soci A.P.I.CO. possono usufruire di agevolazioni sulle quote di iscrizione ai corsi che, a seguito dell'introduzione dell'obbligatorietà della formazione continua, possono portare, nell'arco dell'anno o ancora di più del quinquennio, notevoli vantaggi economici.

PRE-ADESIONI corsi di abilitazione anno 2017

Al fine di pianificare l'attività formativa dell'anno in corso e in virtù di richieste pervenute in segreteria, il Collegio, in collaborazione con A.P.I.CO., sta valutando di programmare **CORSI DI ABILITAZIONE** in materia di:

- CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- COORDINATORI DELLA SICUREZZA
- PREVENZIONE INCENDI
- SMALTIMENTO AMIANTO

Gli interessati possono trasmettere **ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2017** il presente modulo (crociando quanto di proprio interesse) al fine di stabilire quale sia/siano la/le materie a cui dare eventualmente la priorità.

NOME _____ COGNOME _____

n. Albo _____ mail _____

Data _____ firma _____

A.P.I.CO.

DAL COLLEGIO

Riapertura del bando di vendita del terreno edificabile, vista lago a Sala Comacina

Il responsabile del servizio, **rilevato che** il lasso di tempo previsto nel bando scaduto il 19.12.2016 è risultato troppo compresso per permettere a coloro che hanno mostrato interesse di svolgere le proprie autonome valutazioni e formulare una offerta, ha deliberato la **riapertura dei termini del bando** per dare maggiore visibilità e interesse al mercato immobiliare;

- > **Termine presentazione offerte:** Martedì 31 gennaio alle ore 12.00.
- > **Apertura delle offerte:** Martedì 31 gennaio alle ore 16.00
- > **Versamento da parte dell'assegnatario**, a favore del comune dell'importo di euro 110.000,00=, entro il 15 febbraio 2016.
- > **Sottoscrizione dell'atto notarile** e contestuale versamento dell'importo a saldo del prezzo offerto entro il 30 ottobre 2017.

Dichiarazione di successione e Domanda di voltura telematica

Dal 23 gennaio 2017 la dichiarazione di successione, unitamente alla domanda di volture catastali, diventa telematica - Sul sito Internet dell'Agenzia pubblicati [provvedimento, modello e istruzioni](#)

Con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006, la presentazione del modello telematico consente di eseguire le volture catastali senza la necessità di un'ulteriore richiesta da parte del contribuente.

Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali di cui al punto 1.1 del provvedimento è presentato in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La presentazione del modello può essere effettuata anche presso l'ufficio territorialmente competente, per il successivo inoltramento telematico.

I contribuenti residenti all'estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, possono inviare il modello di dichiarazione di cui al punto 1.1 del provvedimento in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all'ufficio territorialmente competente.

In merito alle modalità di pagamento, ricevute rilasciate dal sistema telematico e termini di presentazione della dichiarazione di successione ed ogni altra specifica, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Entrate.

Sino al 31.12.2017 sarà ancora possibile presentare la Dichiarazione di Successione in forma cartacea, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Domanda di voltura chiarimenti

Con la domanda di voltura il contribuente comunica all'Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un'altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all'Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali. Le domande di voltura catastale possono essere presentate online soltanto da notai e tecnici professionisti, nelle ipotesi in cui non siano dovuti tributi e imposta di bollo perché già versati e a patto che si tratti di:

- > volture di preallineamento (disallineamenti della banca dati catastale dovuti all'assenza negli atti informatizzati di domande di volture precedenti non eseguite dagli uffici provinciali - Territorio)
- > recupero di volture automatiche (aggiornamenti di volture già presentate ma con dati errati o incompleti). Per alcune tipologie di esiti negativi da "Voltura automatica", la predisposizione di volture per il recupero è riservata esclusivamente allo stesso notaio che ha redatto il precedente documento di Modello Unico.

Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell'archivio censuario.

Agenzia delle entrate
Circ. 14.12.2016, n. 44

In entrambi i casi si deve allegare il file informatico, in formato “.dat”, predisposto con Voltura 1.1, firmato digitalmente.

Chi presenta la voltura

Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili, quindi:

- > i privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto
- > i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati
- > i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate
- > i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell'interesse dei rispettivi enti.

Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di voltura.

Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.

È disponibile sul sito dell'Agenzia dell'Entrate la **nuova versione di Pregeo 10.6.0 - APAG 2.08**.

Le novità introdotte con la nuova procedura sono elencate nella circolare 44/E della Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare.

Con lo spirito della fattiva collaborazione tra gli Ordini, Collegi professionali e Agenzia delle Entrate, invito i colleghi all'uso della nuova versione.

Si ricorda che la precedente procedura di Pregeo 10, “versione 10.6.0 APAG 2.03” sarà mantenuta in esercizio fino alla data del 28 aprile 2017.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/dicembre+2016/circolare+44e+14122016/CIRCOLARE+N.+44_E+DEL+14+DICEMBRE+2016.pdf

Segnalazione certificata di agibilità

Decreto “SCIA2”

D.Lgs. 25.11.2016, n. 222

G.U. 26.11.2016

A seguito del decreto SCIA 2, l'agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma viene attestata con **segnalazione certificata**.

Dunque con le nuove regole, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, sono attestati mediante **segnalazione certificata di agibilità**.

Segnalazione certificata di agibilità: come funziona

Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il **soggetto titolare del permesso di costruire**, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1

Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni

- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale

Le sanzioni

La mancata presentazione della segnalazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da **77 a 464 euro**.

La documentazione

La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione:

- attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni necessarie
- certificato di collaudo statico
- dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
- estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale
- dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi

L'utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione descritta.

Attenzione: anche le parti comuni di un condominio possono essere acquisite per usucapione!

Cass. 16.12.2016, n. 26061

Un condomino aveva **acquisito per usucapione una frazione dell'area cortilizia comune**, come previsto in una clausola del contratto di acquisto del proprio immobile.

Il vicino si rivolgeva al Tribunale ordinario, chiedendo l'annullamento della citata clausola, in quanto contraria alle norme imperative di legge ed al contratto costitutivo del condominio.

Il Tribunale di Ravenna dichiarava la nullità delle pattuizioni negoziali, essendo in contrasto con gli artt. 1117, 1119 e 1418 del Codice civile. Pertanto il giudice di primo grado non consentiva il trasferimento del diritto esclusivo di uso dell'area cortilizia ed ordinava il conseguente ripristino dello stato di comunione.

Il proprietario dell'immobile presentava, dunque, ricorso in Appello.

La Corte accoglieva l'appello e **dichiarava l'intervenuta usucapione della proprietà dell'area cortilizia**, in quanto vi erano chiari indizi dell'uso ultra-ventennale dell'area, quali:

- la recinzione della zona interessata
- la costruzione di opere edili
- la piantagione di alberi
- l'esclusione stabile degli altri condomini

A questo punto il vicino chiedeva la Cassazione della sentenza di Appello.

Parti comuni condominio: la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione con la **sentenza n. 26061 del 16 dicembre 2016** si esprime sul ricorso presentato dal vicino.

Il vicino fonda il proprio ricorso sulla violazione di una serie di articoli del cc tra cui gli artt. 1117 e 1119, secondo cui: *le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.*

La Corte, di contro, ritiene fondati le motivazioni della sentenza di Appello. Il riconoscimento dell'avvenuta usucapione della proprietà dell'area cortilizia è coerente con due principi fondamentali:

- anche i beni condominiali (quali beni comuni) possono essere acquistati in proprietà esclusiva per usucapione
- il possesso del bene può essere acquistato anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo

Secondo la Cassazione la **semplice dichiarazione di nullità delle clausole negoziali**, che avevano attribuito la proprietà esclusiva dell'area cortilizia al proprietario dell'unità immobiliare, non è in grado di escludere definitivamente il possesso, la cui esistenza, invece, essendo un potere di fatto sulla cosa rimane svincolata, anche dall'atto da cui trae origine.

Pertanto la Corte di Cassazione conferma la sentenza d'Appello, che dichiarava l'intervenuta usucapione della proprietà dell'area cortilizia.

Nuove norme tecniche

- > È disponibile la Specifica Tecnica CEI 64-21 "Ambienti residenziali - Impianti adeguati all'utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità".

Essa fornisce le prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale situate all'interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari, adeguati all'utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità (PNA), nei casi in cui vengano espressamente richieste dal committente.

Tali prescrizioni sostituiscono, integrano o modificano le prescrizioni riportate nel Capitolo 37 della Norma CEI 64-8.

<http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14899&PR=NO>

- > E' stata pubblicata la Norma CEI EN 60079-10-1 "Atmosfere esplosive. Parte 10-1: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di gas" (Classificazione CEI: 31-87).

La Norma tratta la classificazione dei luoghi ove possono manifestarsi dei pericoli associati alla presenza di gas o vapori o nebbie infiammabili e può essere utilizzata come base per effettuare la corretta scelta ed installazione di apparecchiature per l'uso in un luogo pericoloso.

Si applica ai luoghi in cui vi può essere il pericolo di accensione dovuto alla presenza di gas o vapori infiammabili, in miscela con aria in condizioni atmosferiche normali.

<http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14891&PR=NO>

Contabilizzazione calore e valvole termostatiche, proroga al 30 giugno 2017

Decreto milleproroghe 2017

D.L. 30.12.2016, n. 244

G.U. 30.12.2016, n. 304

NORMATIVA NAZIONALE

Il decreto Milleproroghe 2017 ha **prorogato al 30 giugno 2017** (dal 31 dicembre 2016) il termine per l'installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore negli edifici condominiali e polifunzionali.

A chiedere la proroga erano in molti: se il termine non fosse stato spostato moltissimi proprietari avrebbero dovuto pagare **sanzioni da 500 a 2.500 euro** per ciascuna unità immobiliare.

Ricordiamo, brevemente, che il *dlgs 102/2014 (decreto efficienza energetica)* imponeva l'obbligo entro il 31 dicembre 2016, (termine prorogato al 30 giugno 2017 dal decreto milleproroghe 2017), per tutti i condomini con riscaldamento centralizzato l'installazione di:

- valvole termostatiche
- contabilizzatori di calore
- ripartitori di calore

- dispositivi di termoregolazione

L'installazione riguarda quei dispositivi che consentono di:

- determinare la **temperatura degli ambienti**
- misurare i **consumi di energia appartamento per appartamento**

Grazie a questi adeguamenti sarà possibile pagare in base a quanto effettivamente viene consumato (oltre ad una quota fissa per la manutenzione della caldaia comune).

Se l'edificio presenta un impianto a distribuzione orizzontale (anche definito "a zona") bisognerà installare un sotto-contatore all'ingresso di ciascuna unità. Al contrario, in caso di distribuzione verticale (o a colonne montanti) occorrerà installare ripartitori (oltre alle valvole termostatiche) in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari.

SI SEGNALE PERÒ CHE la Direzione Generale del Settore Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia in data 12.01.2017 comunica quanto segue: *"Si precisa che la proroga disposta con l'art. 6, comma 10 (relativo all'obbligo di installazione dei contabilizzatori di calore) non ha effetto in Regione Lombardia, dal momento che la scadenza del 31.12.2016 è prevista sia nell'art. 9, comma 1, lett. c) della L.R. 24/2006 (relativo all'obbligo di installazione) sia nell'art. 9, comma 3, della L.R. 5/2013 (relativo alla decorrenza delle sanzioni).*

Pertanto l'eventuale proroga della scadenza per l'installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore può essere disposta solo con legge regionale".

Obbligo 50% fonti rinnovabili, rinvio al 2018

Decreto milleproroghe 2017

D.L. 30.12.2016, n. 244

G.U. 30.12.2016, n. 304

NORMATIVA NAZIONALE

Rinviato al 2018 l'obbligo della quota del 50% di utilizzo delle **rinnovabili termiche nei nuovi edifici o per le ristrutturazioni rilevanti**.

Il decreto Milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 304 del 30 dicembre scorso, prevede alcune novità che interessano il settore delle costruzioni e delle energie rinnovabili.

Oltre al *rinvio al 30 giugno dell'obbligo di installazione di contabilizzatori e termovalvole* nei condomini, il dl ha posticipato le scadenze fissate dal dlgs 28 del 2011 (decreto rinnovabili) sull'obbligo di utilizzo di rinnovabili per le nuove costruzioni o in caso di grandi ristrutturazioni.

In particolare, il Milleproroghe ha stabilito che anche per il 2017 gli **impianti alimentati da fonti rinnovabili** potranno coprire il 35% del fabbisogno energetico. Quest'ultimo è legato alle seguenti tipologie impiantistiche:

- riscaldamento invernale
- raffrescamento estivo
- produzione di acqua calda sanitaria

È stato dunque posticipato di un anno l'aumento dal 35% al 50% dell'obiettivo di rinnovabili termiche per i nuovi edifici e le ristrutturazioni rilevanti, che decorrerà sulla base dei titoli.

SI SEGNALE PERÒ CHE La Direzione Generale del Settore Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia in data 12.01.2017 comunica quanto segue: *"Per quanto riguarda la proroga prevista dall'art. 12, comma 2, del DL 244/2016 (relativo all'obbligo di copertura da fonti rinnovabili), si fa presente che la stessa vale unicamente nei casi di ristrutturazione di edifici con superficie utile superiore a 1.000 mq che non ricadono anche nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello, indicata al punto 63 dell'allegato A al Decreto Regionale 6480/2015".*

Calcolo usufrutto e interesse legale, le nuove regole per il 2017

D.M. 23.12.2016
G.U. 31.12.2016, n. 305

È stato pubblicato il decreto che stabilisce l'adeguamento delle **modalità di calcolo usufrutto a vita e delle rendite o pensioni**, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi.

Il valore del multiplo (come indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con dpr 131/1986), relativo alla **determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni**, è fissato in **1000 volte l'annualità**.

Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei **diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie** (allegato al testo unico approvato con dpr 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni), è variato in ragione della **misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,1 %**.

Le disposizioni si applicano a decorrere dalla data del **1° gennaio 2017** ai seguenti documenti:

- atti pubblici formati
- atti giudiziari pubblicati o emanati
- scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione
- successioni
- donazioni fatte

Di seguito si riporta la tabella con il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,1 %:

Eta' del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	950,00
da 21 a 30	900,00
da 31 a 40	850,00
da 41 a 45	800,00
da 46 a 50	750,00
da 51 a 53	700,00
da 54 a 56	650,00
da 57 a 60	600,00
da 61 a 63	550,00
da 64 a 66	500,00
da 67 a 69	450,00
da 70 a 72	400,00
da 73 a 75	350,00
da 76 a 78	300,00
da 79 a 82	250,00
da 83 a 86	200,00
da 87 a 92	150,00
da 93 a 99	100,00

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

Processo Tributario Telematico

E' in vigore dal 22.12.2016 il Decreto del 15/12/2016 - Min. Economia e Finanze, con il quale sono estese alle Commissioni Tributarie della Lombardia le disposizioni relative al **Processo Tributario Telematico**.

Anche presso la Commissione Tributaria di Como di conseguenza, **a partire dai ricorsi notificati il 15/04/2017**, troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 16-bis D.lgs. n. 546/92 e del "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario" di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163.

Dall'Anac
chiarimenti sui
servizi di ingegneria
e sul Rup
Linee Guida n. 1 - n. 3

Sul portale della giustizia tributaria, www.giustiziatributaria.gov.it, è presente il numero verde per l'assistenza agli utenti. Inoltre, sulla home page è selezionabile un pulsante "Assistenza Online" che consente di visualizzare le seguenti sezioni:

1. "Come fare per...":

Tale sezione descrive in modo dettagliato le diverse fasi della registrazione al PTT e del deposito degli atti nell'ambito del processo tributario telematico.

2. "Video - pillole formative"

Tale sezione contiene una breve rappresentazione multimediale delle varie fasi del processo tributario telematico.

Nel comunicato del Presidente dell'Anac, dott. Raffaele Cantone, del 14 dicembre 2016 vengono fornite alcune indicazioni interpretative sulle seguenti linee guida:

- Linee guida n. 1 recanti: *Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*
- Linee guida n. 3 recanti: *Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*

Chiarimenti Linee guida Anac n.1

L'art. 252, c. 2, dell'abrogato dpr n. 207/2010 ricomprendeva nei **servizi di architettura e di ingegneria**, quelli che prevedevano la produzione dei seguenti elaborati:

- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo
- piano di sicurezza e di coordinamento
- attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione

L'art. 3, c. 1, lett. vvvvv) del dlgs 50/2016 definisce, invece, più genericamente i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici come «*servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE*».

L'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, deve essere documentata mediante la **produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento**. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria le prestazioni di ingegneria relative alle sole **verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione**.

I servizi di supporto alla progettazione consistenti in **varianti predisposte dai progettisti** indicati dalle imprese di costruzioni nel caso di partecipazione ad appalti integrati, possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. L'intervento deve, in tal caso, contenere un elaborato sottoscritto dal progettista attestante la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo (corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara).

I requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e devono soddisfare l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.

La stazione appaltante può definire requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, senza limitare l'accesso alla procedura di gara.

Chiarimenti Linee guida Anac n.3

Per effetto dell'entrata in vigore delle suddette Linee guida, ai sensi dell'art. 216, c. 8, del nuovo Codice appalti, sono superate le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del dpr 207/2010.

Le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del Rup, si applicano ai **bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente pubblicati successivamente all'entrata in vigore delle Linee guida medesime e alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.**

Pertanto, per le procedure bandite prima dell'entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016, il Rup in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni.

In merito al controllo della documentazione amministrativa, il Rup deve avvalersi di un seggio di gara istituito ad hoc. In alternativa il Rup può avvalersi di un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, se presente nell'organico della stazione appaltante.

La nomina di una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti interni, può essere assimilata all'istituzione di un seggio di gara ad hoc e, pertanto, in tal caso, la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima. In ogni caso, il Rup dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/comunicato.linee.guida%20n1.pdf>

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/Comunicato.Linee.guida%20n3.pdf>

Bando Isi 2016, arrivano gli incentivi per migliorare la sicurezza

INAIL

Determina 5.12.2015, n. 381

Apertura Sportello on line 19.04.2017

E' stato ubblicato sul sito Inail l'avviso pubblico 2016, con cui vengono approvati i criteri generali per l'attivazione del **bando Isi 2016**.

Il bando Isi 2016 consiste nello stanziamento di incentivi a favore delle imprese che intendono realizzare interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'art. 11, comma 5, dlgs 81/2008 e s.m.i.

Nella determina dell'Inail vengono fornite tutte le indicazioni necessarie.

Bando Isi 2016, i soggetti beneficiari

I soggetti che possono beneficiare degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono previste alcune limitazioni.

Bando Isi 2016, le tipologie di progetto finanziabile

Le tipologie di progetto finanziabili sono le seguenti:

- progetti di investimento
- progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Le domande possono riguardare solo una delle tipologie di progetto elencate.

Bando Isi 2016, risorse finanziare ed entità del finanziamento

Per il finanziamento alle imprese l'Inail mette a disposizione complessivamente **244.507.756 euro**.

Il finanziamento è costituito da un **contributo in conto capitale pari al 65% dei costi ammissibili**, sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto.

In particolare, lo stanziamento è suddiviso in:

- 157.155.429,00 euro per progetti riferiti all'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- 67.352.327,00 euro per progetti di bonifica
- 20.000.000,00 euro per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Nel documento, inoltre, vengono individuate le **modalità di attuazione** e il **funzionamento dello sportello online**; dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, ha inizio la prima fase con l'inserimento online della domanda e download del codice identificativo.

Vengono, infine, riportati in tabella i **parametri** che determinano i punteggi e i **relativi punteggi attribuiti** in relazione alle 4 tipologie di progetti.

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/determine-presidente/detpres-381-2016.html>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Orazio Spezzani)

